



CIRCOLO CULTURALE  
NUMISMATICO-FILATELICO  
ROVERETANO



## ROVERETO “MERCATINO D’ALTRI TEMPI” ESTRATTO DEL DISCIPLINARE 2021/25

1. Il “Mercatino d'Altri Tempi” ha luogo il primo sabato del mese, anche se festivo (ad esclusione del mese di gennaio), con orario dalle 9.00 alle 18.00 – con sgombero entro le 18.30. Ai fini della tutela della quiete pubblica l'accesso all'area da parte degli operatori non potrà avvenire prima delle ore 7.30. L'Amministrazione comunale potrà, in occasione di particolari ed eccezionali circostanze, modificare temporaneamente gli orari di svolgimento.
2. L'area di effettuazione del mercatino è costituita dal centro storico, precisamente: piazza Malfatti, piazza D. Chiesa e via Tartarotti (nel tratto compreso tra l'incrocio con via Carducci e piazza D. Chiesa). In caso di necessità potrà essere valutata dall'Amministrazione comunale, previa richiesta dell'affidatario, la messa a disposizione di eventuali aree aggiuntive. In caso di concomitanza con altre manifestazioni o in presenza di particolari necessità l'Amministrazione comunale potrà variare la localizzazione, con lo spostamento totale o parziale del mercato stesso, come individuare un'area alternativa a quella sopra indicata ove trasferire il mercatino per ragioni di opportunità e di razionalizzazione delle iniziative aventi luogo nel Centro storico. Potrà essere altresì valutata tra le parti l'eventuale variazione della giornata di svolgimento del mercatino, anche temporaneamente, per motivate ragioni.
3. L'attività effettuata nell'ambito del mercatino prevede l'esposizione, lo scambio e la proposta di vendita, attuata in maniera saltuaria e occasionale, da parte degli hobbisti, di merci e prodotti di modico valore, anche usati, non appartenenti al settore alimentare, compresi gli oggetti di propria produzione che presentano i caratteri tipici dell'artigianato, anche artistico, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di esecuzione (art. 20 ter della Legge provinciale 30 luglio 2010). Agli affidatari è data facoltà di richiedere ai partecipanti un rimborso spese (disciplinare art.1 p.3).
4. Gli spazi a disposizione di ogni singolo operatore non possono superare la superficie massima di mq. 6, fatte salve deroghe motivate.
5. I posteggi assegnati non danno diritto ad alcuna priorità o titolo preferenziale per il futuro. I posteggi non possono essere in nessun caso scelti, prenotati o riservati.
6. La collocazione delle bancarelle, nell'ambito dell'area concessa, devono rispettare la normativa di sicurezza, con particolare riguardo all'accesso di eventuali mezzi di soccorso nonché salvaguardando gli accessi alle abitazioni private ed alle attività commerciali ivi presenti.
7. L'accesso al mercatino è riservato esclusivamente agli hobbisti in possesso del tesserino, con le modalità definite dall'articolo 20 ter della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17, il relativo Regolamento di Esecuzione nonché i relativi provvedimenti attuativi.
8. Nel caso di istituti scolastici provinciali che, a seguito di progetti educativi, propongono merci rientranti nelle caratteristiche sopra evidenziate, su offerta libera e non predeterminata, è autorizzata la presenza nel mercatino, pur se non in possesso del tesserino di hobbista, previa comunicazione da inviare al soggetto affidatario con l'indicazione del progetto posto in essere.
9. Nell'ambito del mercatino è fatto divieto di esporre o vendere la seguente tipologia di articoli: animali vivi, armi, materiale pericoloso (sostanze esplodenti, combustibili, ecc.), oggetti in metalli preziosi e/o pietre preziose, merci ingombranti.
10. Se richiesto e obbligo e responsabilità del singolo espositore produrre dichiarazione di proprietà del bene venduto.
11. Al fine di promuovere e valorizzare le diverse forme dell'attività hobbistica locale, contenendo nello stesso tempo fenomeni non corretti di pendolarismo da parte di soggetti provenienti da altre regioni, i Comuni, nel disciplinare di cui all'articolo 20 ter, comma 4 della legge provinciale n. 17/2010, stabiliscono una riserva di posti, comunque non inferiore al 50% (50 per cento) dei posti complessivi, da assegnare in via prioritaria agli hobbisti residenti nella provincia di Trento.
12. In mancato rispetto delle norme che regolano il buon svolgimento del “Mercatino d'Altri tempi” e le false dichiarazioni comporteranno l'immediata espulsione dallo stesso.

### OBBLIGHI DEGLI ESPOSITORI

1. Gli espositori devono mantenere un comportamento responsabile, civile e consono all'ambiente che li circonda e nel rispetto degli altri espositori e del pubblico, pena l'allontanamento dal mercatino, che potrà essere disposto dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio di gestione del mercato.

2. Nello specifico è fatto obbligo di:

- a) condividere e rispettare il presente Disciplinare;
- b) esporre durante la vendita il tesserino identificativo;
- c) esporre in caso di vendita, i prezzi nel rispetto dei limiti di valore imposti dalla normativa (L.P. 30 luglio 2010 n. 17);
- d) sistemare le merci esposte con ordine, gusto e preferibilmente su tavoli o altre strutture poco ingombranti;
- e) allestire l'area assegnata in modo da non occultare gli espositori vicini;
- f) lasciare lo spazio occupato e circostante perfettamente pulito;
- g) rispettare gli orari di accesso, esposizione e recesso;
- h) rimuovere ogni rifiuto prodotto portandolo a casa propria e smaltendolo nel rispetto delle norme per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti vigenti nel rispettivo comune di appartenenza;
- i) mantenere un comportamento corretto e consono all'ambiente in cui si svolge il mercatino nel rispetto dei visitatori e degli altri partecipanti, all'insegna di uno spirito costruttivo ed ispirato al principio della cooperazione;
- j) rispettare le indicazioni impartite dal soggetto gestore;
- k) rispettare quanto deciso dal soggetto gestore in merito all'assegnazione del posteggio.

**E' inoltre fatto divieto di:**

- l) introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti al mercatino o rientranti del punto 5 del presente disciplinare (art.5 p.6 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge ed in particolare dal Capo VI della L.P. 30 luglio 2010 n.17 rubricato "Controlli e sanzioni amministrative", e dai regolamenti comunali, l'Amministrazione comunale, in caso di reiterazione di condotte irregolari, anche rispetto agli obblighi dell'hobbista di cui all'art. 3 del presente disciplinare, potrà inibire, previa diffida, la partecipazione dell'hobbista al "Mercatino d'Altri Tempi" per un numero di edizioni da 2 a 6)
- m) pubblicizzare le merci in esposizione sia in forma diretta che indiretta o mediante l'esposizione di cartelli tipo sconti, svendite, offerte, occasioni e similari;
- n) occupazione di un'area maggiore rispetto a quella assegnata e divieto di occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende spazi comuni riservati al transito pedonale;
- o) accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata;
- p) raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;
- q) manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante;
- r) accensione di fuochi e divieto di utilizzo di apparecchi mobili per la generazione di corrente elettrica non silenziosi;
- s) accesso con automezzi al luogo in cui si tiene il mercatino ad eccezione del tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico della merce. Eventuali deroghe dovranno essere concordate preventivamente con gli incaricati del Comune o del soggetto a cui è affidata la gestione del mercato;
- t) cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
- u) allestire l'esposizione prima dell'orario fissato per l'avvio dell'attività del mercatino;
- v) permanere sul luogo dopo la chiusura del mercatino;
- w) utilizzare impiantistica sonora o amplificante, così come la distribuzione pubblicitaria di stampati e depliant;

3. I partecipanti devono altresì rispettare l'orario di svolgimento del mercatino e non dovranno lasciare il posteggio incustodito durante la durata dello stesso.

Nell'esercizio dell'attività di vendita gli hobbisti non possono farsi sostituire da altri soggetti.

#### **VIOLAZIONI – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Articolo 58, comma 1, della L.P. 17/2010: "la vendita di merci o prodotti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo previsto dall'articolo 20 ter o in possesso di tesserino identificativo privo della validazione relativa alla vendita in corso di svolgimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1.800 euro". Il meccanismo applicativo delle sanzioni prevede che la quantificazione della sanzione sia la seguente: il doppio del minimo o un terzo del massimo (ossia l'ipotesi più favorevole). Nel caso di specie euro 600,00;

2. La mancata esposizione del prezzo di vendita, indicato in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di unico cartello ( art. 21 della L.P. 17/2010) è punita, a norma dell'articolo 52, comma 7, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro - per il meccanismo sopra descritto sanzione di euro 200,00;

3. La violazione di quanto disposto dall'art. 20 ter Hobbisti del regolamento di esecuzione della L.P. 17/2010 ossia: valore complessivo della merce esposta non può essere superiore a 2.000 euro ed il valore del singolo prodotto non può essere superiore a 200 euro, a norma dell'art. 22 del regolamento stesso è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro - per il meccanismo sopra esposto sanzione di euro 200,00.

**Legge provinciale n.17/2010, normativa e modulistica, si possono consultare su: [www.ccnfr.it](http://www.ccnfr.it) alla voce mercatino.**

Febbraio 2021.